

Il pensiero nato spontaneo in ciascuno dei presenti dovette necessariamente essere questo: che l'una comitiva si sarebbe gettata sull'altra per vendicare il proprio caporione ucciso.

Dato questo pensiero, era inevitabile in tutti ed in ciascuno l'altro pensiero di parare e difendersi dall'assalto.

Sicchè nella subitanità e nella confusione della mischia, ogni individuo di quella comitiva deve avere offeso per difendersi, e quindi tanto quelli da una parte come quelli dell'altra, si trovarono nelle condizioni psicologiche della legittima difesa.

Tanto è vero, che due soli carabinieri, gettatisi coraggiosamente in mezzo ai rissanti, non ebbero a soffrire la più piccola violenza. Perchè quei giovani, dai precedenti onesti, non erano delinquenti perversi, ma agirono nell'impeto e nell'aberrazione di un sentimento generoso.

Ed ecco come in tali casi la reciprocità della legittima difesa, che certo farebbe inorridire ogni buon classico criminalista, sia invece una teoria giuridica positivamente dedotta dalle speciali condizioni oggettive e soggettive del delitto collettivo.

Non mi dilungo di più; ma parmi con ciò di aver dato un nuovo esempio della efficacia ed utilità del metodo positivo anche nella pratica quotidiana della giustizia penale.

Tanto è vero, che mentre il lungo dibattimento di Modena cominciò colla preoccupazione di una opposizione irremediabile tra le difese dei due gruppi; preoccupazione, determinata dalla comune teoria, che la legittima difesa se si accorda da una parte non si possa accordare all'altra; questa preoccupazione svanì completamente, appunto per la teoria della legittima difesa reciproca, cui si dovette l'accordo più completo fra tutti i difensori dell'un gruppo e dell'altro e l'esito veramente felice di quel processo. Giacchè, come i difensori dicevano, il verdetto assolutorio ha portato la pace fra le famiglie di quella borgata romagnola, ed è stato il più efficace mezzo preventivo contro lo strascico dei rancori e la ripetizione di simili fatti.

---

## APPENDICE

### Una diagnosi a distanza.

(Da Fiesole, alla *Tribuna*, 17 settembre 1889).

Poichè vedo i giornali darsi ad un'altalena di supposizioni per ispiegare nei suoi motivi l'aggressione patita dall'on. Crispi e da tutti vivamente deplorata, non credo inopportuno azzardare una ipotesi, che certo dev'essere balenata al pensiero di molti e che a me sembra la più probabile, secondo i dati della mia esperienza scientifica e pratica.

Secondo me, diciamolo subito, l'aggressore dell'on. Crispi non è un pazzo nel vero senso della parola, ma è un mattoide. Cioè una di quelle figure, così frequenti nelle cronache ed anche nella storia, di cervelli squilibrati e abortiti, che stanno fra la pazzia e la saviezza, sanno agire nelle cose ordinarie della vita con sufficiente regolarità (e perciò sfuggono all'attenzione dei profani) ma finiscono poi sempre con qualche atto strambo e delittuoso, che prende fisionomia o religiosa o politica, secondo il contagio delle idee e dei sentimenti, che dominano in questo o quel momento.

Lazzaretti, Mangione, Passanante, Maccaluso, Cordigliani appartengono alla stessa categoria antropologica di questo Caporali e tutto il mondo è paese; l'Aubertin che, pochi anni fa, tentò uccidere Ferry in Francia, e quel Baffier che assalì il presidente della Camera francese e Guiteau in America e tanti altri che ora non mi vengono alla memoria, ma di cui sono pieni i libri di psicologia criminale, sono egualmente tipi di mattoidi o religiosi o politici.

Ma, si dirà, come si può arrischiare una diagnosi, così, senza avere esaminato questo individuo? Certo, un *judixio* non si può dare così alla lesta; ma come ipotesi probabile e spiegazione meno fantasiosa del fatto, ecco quali ne sono, per me le ragioni convincenti.

Anzitutto non sarebbe giusto mi si rimproverasse di voler, così, giustificare l'attentato e trovare subito un pazzo nel delinquente. Infatti, per la frequenza dei pazzi, basta pensare un poco al numero

sterminato di matti e mattoidi, che vivono fuori dei manicomi, ogni giorno, per meravigliarsi anzi che simili fatti non succedano più di frequente. È quello che io penso assai spesso quando viaggio in ferrovia ed anche perciò non amo trovarmi con un solo viaggiatore nella vettura.... se prima non ne ho fatto una certa diagnosi antropologica e psicologica insieme.

E quanto alla giustificazione del delitto colla pazzia, ormai si dovrebbe sapere che la scuola antropologica-criminale non *giustifica* ma *spiega* il delitto, e la sua conclusione, nel caso dei delinquenti pazzi, è anzi più rigorosa e più favorevole alla pubblica sicurezza, perchè reclama non già qualche anno di carcere, dato cerveloticamente a scadenza fissa, anche se il pazzo sarà pazzo ancora allo scadere del termine, ma reclama la reclusione a tempo indeterminato ne' manicomi criminali.

Ma, lasciando queste pregiudiziali, e venendo ai sintomi psicologici del fatto, io noto anzitutto la circostanza che il Caporali era digiuno da parecchio tempo e di aspetto patito e molto pallido. Questo per me potrebbe essere un indizio di quel delirio speciale che è prodotto dalla fame e dal digiuno, per l'anemia cerebrale che produce e per le relazioni dirette che ognuno sa esistere fra lo stomaco ed il cervello.

E le circostanze stesse del fatto non fanno che suggellare questa fisionomia pazzesca dell'attentato.

Già l'attentato del Caporali assomiglia, nell'esecuzione, a quello del Passanante; e questo contagio imitativo, più comune fra i pazzi, è un indizio di più; così il Macaluso e il Cordigliani, gettano sassi e revolver a Montecitorio. Passanante e Caporali infatti compiono ambedue, in condizioni evidentemente sfavorevoli, l'aggressione, a piedi contro uno che è in carrozza, di pieno giorno, in pubblico, *con arme mal scelta*. Passanante aveva un informe coltellino; Caporali un sasso, che troppo difficilmente può essere arma micidiale.

E i pazzi appunto compiono i loro delitti con queste armi strane ed improvvisate, mentre il delinquente vero prende il revolver o il pugnale, e in ben altre circostanze di tempo e di luogo.

Il contegno poi del Caporali, dopo l'attentato e anche davanti alle autorità inquirenti, calmo, indifferente, quasi ciò non lo riguardasse, è ancora un sintoma comunissimo fra i pazzi, che non hanno adeguata coscienza di quanto hanno fatto. Questa calma, veramente, si trova anche presso volgarissimi delinquenti, della peggiore specie, nel grado più basso di degenerazione morale; ma, ad ogni modo, sarebbe strano in un cospiratore da dozzina, come al caso non potrebbe che essere il Caporali, mentre poi un'altra calma, di tutt'altro genere e

valore psicologico, serena, forte, non cinica, potrebbe essere propria di un cospiratore intelligente, appassionato per una grande causa, come non è certo questo il caso.

Il motivo poi addotto dal Caporali compie la diagnosi: « Io, troppo infelice, ho voluto uccidere il più felice dei mortali ».

Già c'è quasi del *calembourg* pazzesco, e poi, strano a dirsi, assomiglia psicologicamente, questa risposta, a quella del Passanante che inneggiava alla pace e fratellanza universale e perciò, *essendo troppo infelice*, voleva uccidere il Re.

E perfino un indizio, che per gli inesperti di psicopatologia sarebbe anzi una prova in contrario, non osta per nulla a questa diagnosi, ed è la premeditazione.

È un errore comunissimo il credere che i pazzi non premeditino il delitto. Certo i pazzi furiosi, quali se li figura più spesso la fantasia popolare e che viceversa sono i più rari, non premeditano. Ma tutti gli altri e specialmente quelli a idee fisse e sistematizzate, i *paranoici*, come dicono i psichiatri, premeditano e spesso si preparano l'alibi e architettano abilissime difese, e, per colmo di confusione, ai profani negano vivacemente di essere pazzi e si irritano se periti o difensori li vogliono far passare per tali.

Insomma, riassumendo: le circostanze reali e personali del fatto, l'assurdità evidente dell'atto, la somiglianza grandissima di questo fatto con tanti altri di altri mattoidi politici, mi confermano sempre nella mia diagnosi, che è poi del resto anche la più confortante.

Perchè è confortante il pensare, che in un paese civile attentati così insensati non possono essere appunto che l'opera di qualche pazzo, il quale come nel Medio Evo o nelle montagne deserte, per la esaltazione religiosa di quei tempi e luoghi, avrebbe tentato di fondare una nuova religione (e i direttori di manicomi ne vedono ogni giorno), nel secolo XIX invece e in una popolosa città, avendo ricevuto una certa istruzione, leggendo i giornali, infatuandosi di politica, scarica la sua attività delirante nell'attentato di apparenza politica, ma, ripeto, di sostanza semplicemente pazzesca (1).

---

(1) Manco a dirlo, la *Rivista penale*, diplomatasi vestale delle tradizioni giuridiche ed eclettiche, trovò che questa mia diagnosi a distanza era una nuova prova delle « fantastiche ubbie » dei positivisti. E l'avv. Nicola Argenti pubblicò un opuscolo (*Emilio Caporali e l'antropologia criminale*, risposta al prof. E. Ferri, Napoli, 1889) apposta per sostenere che la mia diagnosi era sbagliata, ecc.

Io risposi allora, che come un clinico può fare la diagnosi, p. es., di tubercolosi, anche senza vedere l'ammalato, se gli raccontano tre, quattro sintomi

**Passanante, Caporali, Berardi.** — Per dimostrare la diffusione progressiva delle idee positiviste, non solo nel campo scientifico, ma soprattutto nel campo dell'amministrazione giudiziaria, non vi è forse esempio più caratteristico degli attentati più o meno seri e più o meno politici, che ricordano i tre nomi sopra citati.

Quando, nel 1879, Passanante commise l'attentato contro Re Umberto, sebbene la psicopatologia giudiziaria esistesse già da molto tempo prima della antropologia criminale (che è la vera base della nuova scuola), pure l'opinione pubblica e dei magistrati erasi ancora ben poco famigliarizzata coi dati dello studio scientifico sull'uomo delinquente. Anzi era quello il periodo di maggiore avversione misonistica per le nuove idee, giacchè perdurava sempre la preoccupazione sbagliata, che queste idee portassero alla impunità dei più pericolosi malfattori.

Perciò ben pochi si persuasero quando Lombroso espresse il pensiero, suffragato e confermato da uno studio diligente su Passanante, che questo fosse un pazzo o per lo meno, secondo la sua espressione popolare (ma tante volte non intesa nel suo preciso significato) un *mattoide*. Nè valse il ricordare i molti esempi analoghi di attentati politici, poco seri e poco misteriosi, commessi da pazzi o semi-pazzi. Nè valse il rivolgersi al solo buon senso, dicendo che avrebbe dovuto essere più confortante l'affermazione, che un simile attentato si fosse potuto concepire ed eseguire solo da un pazzo.

L'opinione pubblica era fortemente eccitata in senso contrario e le autorità di polizia non mancavano di rinfocolare l'immaginazione, cercando, al solito, colla propria fantasia, le più temibili cospirazioni e relativi cospiratori, di cui il Passanante sarebbe stato il sicario.

Contro questa corrente sentimentale, fatta di ignoranza e di romanticismo ad un tempo, anche la scienza ufficiale cedette: e la perizia d'accusa concluse per la integrità mentale del Passanante, che fu condannato a morte e poi graziato.

---

dei più caratteristici di quella malattia, così un antropologo criminalista può anche arrischiare una diagnosi — che non è una sentenza esecutiva — sui caratteri più evidenti di un delinquente nato o pazzo o passionale.

E i fatti vennero ben presto a darmi ragione. I periti, nel processo contro Caporali, tanto quelli d'accusa che quelli di difesa, si accordarono nel dichiararlo affetto da « paranoia rudimentale », che è appunto l'identica diagnosi, che io, in termini accessibili ai lettori di un giornale quotidiano, avevo fatto colla mia lettera, pubblicata tre o quattro giorni dopo il fatto clamoroso.

Ma la verità può essere per poco offuscata, non mai completamente soppressa. E ben presto si cominciò a parlare della demenza del Passanante, sempre coll'aggiunta romantica della pretesa misteriosa custodia di lui negli antri più profondi dell'ergastolo. Finchè quattro anni fa, sottoposto ad un nuovo esame psichiatrico, il Passanante fu ufficialmente dichiarato demente ed ora sta rinchiuso come tanti altri pazzi, ingiustamente condannati come delinquenti, nel manicomio criminale dell'Ambrogiana a Montelupo in Toscana (V. LOMBRISO, *Pazzi ed anomali*, II edizione, Città di Castello, 1890, pag. 302 e seg. — VIRGILIO, *Passanante e la natura morbosa del delitto*, Roma, 1888).

Undici anni dopo l'attentato di Passanante, a Napoli ancora, in circostanze somigliantissime avvenne l'attentato di Caporali contro Crispi.

Come Passanante aveva aggredito Umberto di Savoia, avvicinandosi alla carrozza, con un poco formidabile coltellino, di pieno giorno, davanti a mille testimoni; così Caporali aggredì Crispi, egualmente avvicinandosi alla carrozza, con un sasso pure poco formidabile, di pieno giorno, davanti a mille testimoni.

Appena avuta notizia del fatto e di questi particolari, insieme a qualche altra circostanza molto caratteristica (il digiuno forzato precedente al fatto, le espressioni profetiche e pazzesche del Caporali, ecc.), io mandai subito, alla *Tribuna*, un articolo, in cui esprimevo l'idea che il Caporali fosse un altro mattoide politico e mi auguravo che l'opinione pubblica, già ammaestrata dal caso di Passanante, non si lasciasse fuorviare, cercando cospirazioni, cospiratori e delinquenti dove non c'era che un povero pazzo.

Non mancarono naturalmente gli increduli e gli avversari: e ricordo, fra gli altri, che la *Rivista penale*, con una sicurezza ed una sicumera che può avere solo l'ignoranza più completa, canzonò anche la mia « diagnosi telegrafica »; ignorando che la pazzia come il delitto hanno dei sintomi così caratteristici, che bastano appunto, nei casi più tipici e spiccati, a farne una diagnosi obbiettiva, anche prima di esaminare l'autore del fatto.

Ma questa volta il terreno era meglio preparato: in dieci anni le discussioni sulla scuola positiva avevano reso meno ignote ai più le induzioni della psicopatologia e dell'antropologia criminale; e la verità scientifica aveva molte maggiori probabilità di essere riconosciuta anche dal senso comune.

Venne il dibattimento: e tanto la perizia di difesa, quanto la perizia di accusa concordemente (per caso raro) ammisero nel Caporali una « paranoia rudimentale », cioè il principio di un delirio

sistematizzato, che corrispondeva appunto alla diagnosi, che io avevo fatta di lui, chiamandolo popolarmente « un mattoide » un semi-pazzo.

Nella primavera di quest'anno, a Villa Borghese, sempre in circostanze somiglianti, di pieno giorno, davanti a molti testimoni, avvicinandosi alla carrozza del Re, il Berardi commise uno sfregio, se non un attentato.

Ma questa volta il progresso delle nuove idee era tale e tanto nella pubblica opinione e fra i magistrati, che subito si pensò doversi trattare di un altro pazzo e non ci fu bisogno neanche di arrivare al pubblico dibattimento: la stessa autorità giudiziaria chiuse l'istruttoria con un'ordinanza di non luogo a procedere per alienazione mentale.

Il caso del Berardi, come rilevò il prof. Zuccarelli (nel *Roma* di Napoli, 12 e 17 aprile 1893) si presta anche ad altre considerazioni: perchè egli fu già condannato per *omicidio* e fu già rinchiuso in *manicomio* e poi rilasciato in libertà, dandogli così modo di ripetere i suoi atti pazzeschi e pericolosi. Il che riconferma la necessità di quella segregazione a tempo indeterminato e con successivi esami psico-antropologici del condannato, prima di metterlo in libertà, che la scuola positiva sostiene fra le sue proposte di riforme pratiche (V. FERRI, *Sociologia criminale*, 3<sup>a</sup> ediz., pag. 677 e seguenti).

Ma, tralasciando ogni altra osservazione, una sola confortante ed eloquente conclusione vogliamo trarre dal ricordo di questi tre attentati pseudo-politici; ed è la diffusione sempre più rapida e persuasiva, che nell'opinione del pubblico e dei magistrati vanno prendendo i dati e le induzioni della scuola positiva criminale. Sicchè non c'è dubbio, che la stessa persuasione si diffonderà anche a proposito dei delitti comuni, meno in vista di quegli attentati, fortunatamente rari, ma non per questo meno soggetti alle stesse cause naturali e sociali, che ne determinano la manifestazione dolorosa negli individui predisposti.

## Un' interpretazione..... a distanza.

(Il domicilio coatto per i ribelli).

Il domicilio coatto è una specie di tumore maligno, che cominciato con una piccola chiazza livida nella legge 1859 sulla pubblica sicurezza, si è man mano allargato e abbarbicato nella nostra legislazione, attraverso le leggi eccezionali del 1863, 64, 65, 66 e più in quella del 1871 e soprattutto col *regolamento* del 1881 fino al capo V della legge di pubblica sicurezza del 1889. Tumore maligno, perchè porta con sè il veleno dell'arbitrio, del sospetto e del sopruso, come si è rivelato sempre nella pratica applicazione e più sotto la lente d'ingrandimento della legge eccezionale del 16 luglio 1894, n. 316 contro gli anarchici e socialisti, scaduta il 31 dicembre 1895.

Gli enormi abusi provocati da quella legge eccezionale scossero, colle rivelazioni sul delegato Santoro, la pubblica apatia abbastanza perchè il Ministero Crispi nominasse, nell'aprile 1895, una Commissione « con incarico di prendere in esame i provvedimenti in vigore sul domicilio coatto e proporre le modificazioni che reputasse necessarie ». Di questa Commissione facevano parte, oltre un certo Guala, il professore Canonico ed il Beltrami-Scalia, che erano ben noti come avversari decisi del domicilio coatto, almeno teoricamente.

La Relazione di questa Commissione è degna dei due uomini illustri per ciò che riguarda l'esame critico e statistico del domicilio coatto; ma, nella parte positiva delle proposte, non è, purtroppo, che nuovo esempio di quella singolare paralisi della volontà ond'è colpita la nostra classe governante e per la quale essa rifugge da qualsiasi conclusione energica e risolutiva che si attenti di modificare lo *statu quo!* Dalle premesse di quella Relazione ognuno si aspetterebbe, unica conclusione logica, la proposta della abolizione di un istituto, che mentre è un'ignominia per la civiltà ed una continua offesa alla libertà personale, non dà e non può dare alcun effetto utile per la prevenzione della criminalità; giacchè, come tutti

questi congegni empirici di polizia (ammonizione, sorveglianza, domicilio coatto), mentre dà facile modo alla polizia di sorvegliare e prevenire *in apparenza*, in realtà l'addormenta e la distoglie dal suo compito di una oculata, continua, pronta, efficace tattica d'investigazione, che rispetti i diritti personali, finchè l'individuo si mantiene nei limiti della legge e che tuteli realmente la collettività, appena l'individuo trascenda ad una forma qualsiasi di attività anti-sociale, ma concreta e positiva, non solamente *sospettata*.

Il Ministero Rudini, non accettò la proposta fondamentale di quella Commissione, che voleva dare al domicilio coatto il carattere di vera e propria *pena*..... quasichè nell'arsenale del Codice non ce ne fossero abbastanza delle pene! e quasichè l'aggiunta di una nuova penalità possa risolvere il problema della criminalità! Ma pur mantenendo al domicilio coatto il carattere di vera e propria deportazione *in via amministrativa* — come la Russia ha sola in tutto il mondo civile — il Ministero adottava l'altra proposta fondamentale della Commissione di sottoporre al domicilio coatto non solo i diffamati e già condannati per delitto comune, ma anche gli avversari degli attuali ordinamenti sociali, ripristinando così — malgrado qualche *verbale* modificazione di formule, che nella pratica resterebbe lettera morta — e facendo legge normale ed organica quell'articolo 3 della legge 16 luglio 1894, che il famigerato Ministero Crispi aveva creduto di poter solo adottare, per la durata di un anno, come legge del tutto eccezionale e transitoria.

Qui intendo occuparmi soltanto, e brevemente, di questa parte politica del progetto Rudini di « modificazioni al capo V della legge di Pubblica Sicurezza », presentato al Senato nel dicembre 1896 ed ivi discusso ed approvato, con qualche modificazione, nelle tornate del 9 e 10 aprile 1897 e presentato alla Camera il 12 aprile.

Del domicilio coatto per i malfattori comuni non mette conto occuparsi, perchè esso non ha nessuno che lo sostenga, tra i cultori delle discipline penali: e non continua se non perchè i nostri governanti non sanno emanciparsi dai preconcetti della *routine*, empirica e sterile.

Quanto al domicilio coatto per i ribelli del pensiero politico, comincio dal dire che se i socialisti fossero settari, come si va dicendo dai loro avversari, noi non avremmo che da approvare questa cecità governativa italiana, per l'enorme malcontento e sentimento di protesta, che viene accumulando colla sua politica tutta svolgentesi fra i due poli dell'esaurimento economico da una parte e della compressione poliziesca dall'altra. Ma poichè noi non abbiamo fede negli scoppi convulsivi della ribellione senza la disci-

plina cosciente — che solo un relativo benessere economico e l'uso quotidiano delle pubbliche libertà può dare alle classi popolari — così non possiamo che addolorarci ancora una volta di questa ostinazione del governo, che dalla esperienza recente avrebbe pur dovuto apprendere come il partito socialista abbia anzi trovato stimolo ed incremento dalle infamie del domicilio coatto (1).

Questa politica di compressione poliziesca e di arbitrio violento — a cui la nostra magistratura non sa opporre alcuna diga di rispetto alla legge, ma l'incoraggia anzi colle più farisaiche contorsioni della legge stessa..... quando si tratta di delitti politici, salvo ad inventare interpretazioni benigne quando si tratta di malfattori comuni, con o senza commende — questa politica, dicevo, mentre non tutela realmente gli interessi del partito conservatore, che pure hanno la loro parte di legittimità, non favorisce poi nemmeno lo svolgersi normale di una evoluzione civile. E perciò noi la crediamo una sventura pel nostro paese.

\*  
\*\*

Supponiamo dunque, che la Camera dei deputati non approvi il comma *b*) dell'art. 3 del progetto, che il Senato approvava, dopo le opposizioni recise del senatore Pierantoni e quelle dubitative del senatore Parenzo, nei termini seguenti:

« Possono altresì essere assegnati a domicilio coatto, quando siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

*a*) gli ammoniti o sorvegliati che siano già condannati, ecc.

*b*) coloro che con atti preparatorii abbiano manifestato il deliberato proposito di attentare, con vie di fatto, all'ordinamento della famiglia e della proprietà. »

A seguire il convenzionalismo, più o meno loiolesco, di certa gente, parrebbe che qui non mancassero le garanzie... verbali per impedire gli abusi e i soprusi.

(1) Notisi che queste parole io le pubblicai nella *Scuola positiva* del maggio 1897 (pag. 281), vale a dire un anno prima dei moti, che hanno insanguinato tanta parte d'Italia, nell'aprile-maggio 1898, e che, secondo il solito, furono attribuiti — anzichè alla *malesuada fames* e al malcontento delle popolazioni — alle sobillazioni dei socialisti e repubblicani e anarchici (..... e clericali!) per proporre ed ottenere dal Parlamento il ripristino di quella legge eccezionale del 1894. Da questa il Ministero Pelloux ha solo consentito di escludere, per ora, l'art. 3 di cui si parla in questo saggio. Il che non esclude il domicilio coatto (sino a 5 anni!), secondo l'art. 1, per coloro che furono condannati (a proposito della *non retroattività* delle leggi penali!) per l'art. 247 C. P., vale a dire per quell'eccitamento all'odio fra le classi sociali, che è ormai diventato una stigmatte giudiziaria più frequente delle croci di cavaliere!

Si badi bene, dissero i fautori di quell'articolo capitanati dal reazionario guardasigilli Costa. Perchè un socialista o un anarchico — a cui sarà delitto, come diceva Tacito dei tempi della decadenza romana, il non avere mai commesso un delitto « *majestatis crimen eorum qui crimine carebant* » — perchè uno possa essere inviato a domicilio coatto per il comma *b*) occorreranno nientemeno che queste quattro condizioni, dall'art. 3 esplicitamente richieste:

1<sup>a</sup> che sia *pericoloso* per la pubblica sicurezza;

2<sup>a</sup> che abbia compiuto *atti preparatorii*;

3<sup>a</sup> che con questi atti preparatorii abbia manifestato *deliberato proposito*;

4<sup>a</sup> che questo deliberato proposito sia di *attentare con vie di fatto* all'ordinamento della famiglia o della proprietà.

A cui non mancheranno di aggiungere che il Senato tolse, annuente il Ministero, la frase del progetto ministeriale « o di sovvertire *i principii* sui quali è fondato l'ordinamento sociale ».

Ecco: che ci sia stato un Ministero il quale abbia creduto che con *atti preparatorii e vie di fatto* si possano sovvertire dei *principii*, sarà un problema sociologico che noi lasceremo ai futuri cronistorici d'Italia. E che ci sia un Senato il quale, per colpire i socialisti, punisca coloro che con vie di fatto attentano all'ordinamento della famiglia..... cioè gli adulteri, più o meno sportivi..... tutto questo lo lasceremo pure agli increduli e sullodati cronistorici d'Italia.

Vogliamo dire soltanto, che, se non ci fosse già stata in Italia l'esperienza dell'interpretazione data dalla Cassazione..... unica, più che rara, agli articoli 3 e 5 della legge eccezionale 16 luglio 1894, n. 316, qualche ingenuo potrebbe credere, che con una magistratura quale, per esempio, si ha in Inghilterra, potrebbe anche ammettersi che, con quelle quattro condizioni poste dal comma *b*), al domicilio coatto sarebbero mandati (una volta che si volesse mantenere l'ignominia del domicilio coatto) veramente solo quegli individui che, inconsci delle verità propugnate dal socialismo contemporaneo, credessero o per illusione onesta di fanatismo, o per delirio della fame, o per impulso larvato di istinti violenti, di poter cambiare « gli ordinamenti della famiglia o della proprietà » con qualche *atto materiale* preparatorio di un *attentato con vie di fatto*.

Ma come fidarci dopo l'esempio della Cassazione, anche più che delle magistrature di merito — fra le quali almeno si è trovato qualche Pretore, qualche Tribunale, qualche Corte d'appello che hanno rispettato il buon senso e il senso della legge — colla giurisprudenza sugli articoli 3 e 5 della legge 15 luglio 1896, i quali

pure volevano che si fosse « manifestato il *deliberato proposito di commetter vie di fatto* contro gli ordinamenti sociali » o che si volessero « *sovvertire con vie di fatto* i sullodati ordinamenti? »

La Cassazione arrivò a dire che quella legge non richiedeva « che si trattasse di vie di fatto intese ad uno scopo attuale o *prossimo* da raggiungere » (sentenza 16 marzo 1895, ricorso Ferrero) sicchè si doveva applicare il domicilio coatto (art. 3) o il confine (art. 5) anche se ci fosse il proposito di rimandare l'uso delle vie di fatto *a lunga scadenza* » (sentenza 16 aprile 1895, Pubblico Ministero contro Ferretti).

E così quegli articoli si applicarono ai socialisti, che dal loro programma hanno escluso la violenza e le vie di fatto come mezzi atti a raggiungere i loro ideali, affidandosi solo alla cosciente organizzazione del proletariato nei limiti delle pubbliche libertà.

Immaginiamoci, quindi, quale non sarebbe la giurisprudenza sul proposto comma *b*)! Io la vedo di qui:

Prima condizione: *che siano pericolosi alla pubblica sicurezza*. « Eh, risponderebbe la Cassazione, ma gli anarchici e i socialisti, anche se sono soltanto dei teorici, sono sempre esseri pericolosi alla sicurezza pubblica..... cioè della classe dirigente e governante; per il solo fatto che essi vagheggiano un diverso ordinamento sociale, sono perciò solo *pericolosi* all'ordinamento attuale, che va tanto bene per i commendatori e per i ladri all'ingrosso. E poi si sa che i teorici spaziano nel puro campo delle idee, ma chi raccoglie la loro propaganda, plebe ignorante, le interpreta nel senso che si debba subito venire alle vie di fatto! Dunque « pericolosi alla pubblica sicurezza » sempre; o siano poveri ignoranti o siano teorici puri ».

Seconda condizione: *che abbiano compiuto* un atto preparatorio. « Eh, ma un discorso, un articolo di giornale, un ferro del mestiere, la vendita di opuscoli di propaganda, un comizio, una riunione privata..... ecco gli atti preparatorii! Non vorranno mica pretendere, gli avvocati difensori, che gli « atti preparatorii » siano dei veri « atti esecutivi », perchè allora si entrerebbe in tema di tentativo di reato, pel quale c'è il Codice penale. Se si è fatto una legge cui bastano gli atti preparatorii, si capisce che questi sono « sostanziali », direbbe una qualche sentenza, in quegli atti che noi abbiamo or ora esempligrizia ricordati ».

Terza condizione: *che con questi atti preparatorii siasi manifestato* il deliberato proposito. « Eh, ma più *manifesto* di così, come potrebbe essere il proposito, e come più *deliberato*, se quell'individuo ha fatto un lungo discorso, ha meditato e stampato un articolo, ha tenuto una riunione per ottenere, ad esempio, l'aboli-

zione della proprietà privata e la socializzazione dei mezzi di produzione? Via, siamo seri, o c'è qui il deliberato e manifesto proposito, o non sapremmo dove pescarlo!»

Quarta condizione: *che il proposito sia di* attentare con vie di fatto all'ordinamento della famiglia e della proprietà. «Eh, ma, badate bene: dice *attentare*, cioè parla di quella prima forma embrionale e nebulosa di esecuzione, che noi giuristi chiamiamo tecnicamente «l'attentato», cioè un passo *prima* del vero e proprio tentativo. L'attentato sta all'atto preparatorio, precisamente come il tentativo sta all'atto esecutivo. Dunque, anche il discorso, il comizio, la riunione possono essere e sono anzi un vero e proprio attentato... perchè non si sa mai quello che possa succedere, una volta messi sulla strada di chiedere l'abolizione della proprietà privata!»

E le *vie di fatto*? «Eh, ma la legge non dice mica (vedi sentenze 16 marzo e 16 aprile 1895) che le vie di fatto debbano essere immediate o prossime, no; basta che possano verificarsi anche *a lunga scadenza*!»

Una volta questi ragionamenti torquemadeschi si adoperavano per i reati comuni. Si diceva, per esempio: Due o tre anni fa un tale comperò un'arma: poi «a lunga scadenza» in casa sua è successo un omicidio: ecco come la compera dell'arma, che poteva essere innocente per sè, anche a scopo di difesa o di professione, si collega col reato verificatosi poi. Sicchè se un tale compera un'arma, questo fatto deve punirsi come tentativo, sia pure remoto, di omicidio!

Per i delinquenti comuni, questi ragionamenti non si ammettono più, come non si ammette che uno debba rinchiudersi in manicomio come pazzo, solo perchè comincia a prendere l'abitudine di bere dei liquori.

Ma per gli eterodossi politici, il ragionamento torquemadesco è rimesso in onore e si vede di qui, come malgrado quelle quattro guarentigie verbali del comma *b*, la polizia (e poi, giusto, non siamo in tema di «prudente arbitrio»? — guai se in tali materie di prevenzione si esigesse il criterio positivo e concreto della giustizia repressiva!) la polizia arriverebbe a popolare le nostre isole..... e persino *la colonia africana*, secondo l'art. 20 del progetto ministeriale e senatorio!

Sicuro: perchè quella deportazione nella colonia Eritrea, di cui mi sono occupato nella *Scuola positiva* del novembre 1891 e che fu da tutti sconsigliata, anche nel mondo ufficiale, per gli assassini e grassatori, si è riproposta ora per gli assegnati a domicilio coatto

«che si mostrino *riottosi a qualsiasi disciplina*». E si sa; che i camorristi, e i lenoni, e i grassatori, e i ladri sanno benissimo diventare condannati o coatti «di ottima condotta», facendo magari lega con agenti e direttori di poco scrupolo; ma i coatti politici, quelli a cui «sarà delitto non avere mai commesso delitti» quelli saranno i veri «riottosi a qualsiasi disciplina», cioè a qualsiasi angheria e sopruso, e quelli saranno mandati a Massaua..... per decimarli in via economica ed amministrativa!

No: bisogna supporre, per un resto di pudore nazionale, che la Camera non approverà questo comma *b*, perchè altrimenti ci sarebbe da maledire, come a sventura, l'esser nati in Italia...